

AUTOTRASPORTO

CQC - Carta qualificazione conducenti

Guida agli adempimenti

Febbraio 2026



CQC - Quando è necessaria?

La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. L'ambito di applicazione della CQC non riguarda solo l'attività di trasporto svolta a titolo professionale ma riguarda anche il trasporto in conto proprio. Occorre altresì che i veicoli siano adibiti ad una attività di trasporto.

L'obbligo riguarda tutte le categorie di veicoli pesanti, anche quelli immatricolati ad uso speciale. Si applica altresì alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.

La CQC si ottiene con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale ed il superamento del relativo esame presso un Ufficio della Motorizzazione. Il rinnovo della CQC si ottiene a seguito di frequenza di un corso di formazione periodica.

Devono esserne in possesso i conducenti (**anche non assunti come autisti**) di **autisti**) di veicoli per trasporto cose o persone che circolano **su strade aperte** **strade aperte all'uso pubblico** per i quali occorre una patente rilasciata da Stati rilasciata da Stati UE/SEE o extra-UE (se dipendenti o impiegati presso imprese presso imprese UE/SEE) di categoria C1, C, CE, D1, D, DE.



CQC - Quando è necessaria?

La CQC è obbligatoria in Italia per il trasporto persone dal 9 settembre 2008 e per il trasporto cose dal 9 settembre 2009. La CQC merci per documentazione (o "per titolo") è un'opzione che era valida fino al 9/9/2014 per i titolari di patente C/C+ E

conseguita entro il 10/09/2009

Il possesso della CQC viene attestato sulla Patente di guida annotando nel retro il Codice Unionale 95 con relativa data di scadenza (PatenteCQC).

Norme di riferimento

Direttiva 2003/59/CE

Art. 116 del CDS

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (artt. 13 e ss.)

DM 30 luglio 2021

Circolare Ministero dell'Interno - 13/07/2021 - Prot. n. 6887

Circolare del Ministero delle infrastrutture - 15/10/2021 - Prot. n. 31895

Circolare Ministero dell'Interno - 04/09/2020 - Prot. n. 6220

CQC - Conducenti esonerati: categorie di veicoli



- Veicoli con **velocità** massima 45 km/h;
- Veicoli ad uso delle **Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia**; e dei servizi di **trasporto sanitario** di emergenza nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. *Questi ultimi possono essere individuati come veicoli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate.*
- Veicoli utilizzati negli **stati di emergenza** o destinati a missioni di **salvataggio**, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di **aiuti umanitari** a fini non commerciali.
- Veicoli sottoposti a **prove** su strada.
- Veicoli **non ancora immessi in circolazione** (es. veicoli in fase di allestimento, compresi quelli non ancora immatricolati che circolano con targa prova).
- Veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1 o D e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione.
- Veicoli utilizzati per **esercitazioni di guida** o nel corso degli esami.
- Veicoli utilizzati da soggetti che frequentano una **formazione alla guida** supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro.

CQC - Conducenti esonerati: categorie di veicoli



- Veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente **da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa**, salvo che la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

- Veicoli che operano **in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende.**

Per zona rurale, si può intendere un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse.

- **Veicoli che non svolgono servizi di trasporto.**

In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto (es. gli autisti delle concessionarie di vendita che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati ai clienti; gli autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio; gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.).

- Veicoli utilizzati per **trasporti non commerciali di passeggeri o di cose.**

E' il trasporto non commerciale di persone o di merci (ad esempio effettuato da organizzazioni "onlus" per beneficenza o altri scopi non commerciali) realizzato per soddisfare sia esigenze proprie che di terzi diversi da chi lo effettua. Per "trasporto non commerciale" deve intendersi quello che non produce utile né diretto né indiretto. La deroga in parola non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio. Ciò anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa (es. non rientra nella deroga la circolazione di un mezzo speciale con lo scopo di impiegarlo per le specifiche attrezzature di cui è dotato se tale impiego è, comunque, per fini commerciali).

- **Veicoli che svolgono trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale.**

La deroga si applica ai trasporti in conto proprio solo in presenza di tre condizioni: 1) il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale (non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse (ad esempio, come magazziniere che occasionalmente trasporta materiali dell'impresa); 2) il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente; 3) il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (Il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale).



- **Veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.**

La deroga non si applica in tutti i casi di trasporto in conto proprio, ma soltanto nei casi in cui il materiale effettivamente utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività (es. la deroga si applica quando il proprio di materiale è eseguito da un conducente che poi lo deve impiegare nella sua attività edilizia. Non deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo ad un cliente).

Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, la deroga si applica in tutti i casi in cui utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse conducente (La deroga non potrà essere applicata, ad esempio, nell'ipotesi in cui il conducente del mezzo sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse).

La guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo. Ciò non riguarda il caso in cui il conducente è stato assunto dall'impresa come autista, anche quando lo stesso non ha un contratto di lavoro da autista. Il criterio del 30% trova applicazione per risolvere quelle casistiche in cui il conducente che è stato assunto con mansione diversa da autista (es operario, magazziniere, ecc.) ma, dall'esame dei documenti risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo prevalente o esclusivo.

Documentazione per comprovare che la guida non guida non costituisce l'attività principale

Le norme vigenti non prevedono obblighi specifici sulla documentazione da documentazione da esibire durante i controlli per dimostrare che la guida non guida non costituisce l'attività principale del conducente.

Qualsiasi documento può essere ritenuto valido.

Verifica Tachigrafo

La polizia stradale può controllare la memoria del tachigrafo per verificare se se l'attività di guida supera il 30% dell'orario dell'orario lavorativo mensile (mese solare). Il controllo deve essere effettuato a effettuato a ridosso dell'inizio o fine mese.

Richiesta dati all'Impresa

La polizia stradale può richiedere richiedere all'impresa i dati dell'attività di guida del dipendente ai dipendente ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CDS.

Sanzioni per mancanza della CQC



Guida Senza CQC

La sanzione (pecuniaria + fermo 60 gg.) si applica a chi guida veicoli che richiedono la CQC senza averla mai conseguita.

CQC non corrispondente

La stessa sanzione si applica a chi guida con una CQC non adeguata al tipo di veicolo (es. chi possiede la CQC per trasporto cose ma guida veicoli per trasporto persone).

Eccezione temporanea

La sanzione non si applica se il conducente ha superato gli esami e possiede una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Ministero.

Guida con CQC scaduta

Al conducente che non sta svolgendo attività professionale di autotrasporto si applica una sanzione pecuniaria + il ritiro del documento.

La CQC si ritira solo se materialmente detenuta, ossia se distinta dalla patente, mentre se si tratta di unico documento sul quale è apposto il codice 95 non si ritira a meno che non sia scaduta anche la patente.

Al conducente che sta svolgendo attività professionale di autotrasporto si applica una sanzione pecuniaria maggiore + fermo + confisca in caso di recidiva.

Attenzione: nel caso di guida successiva all'avvenuto accertamento di patente o CQC scadute, CQC scadute, ossia nel caso di nuova violazione prima del rinnovo è prevista una sanzione pecuniaria maggiore + il fermo del veicolo

Incauto affidamento

La sanzione pecuniaria si applica a chi avendo materiale disponibilità del veicolo lo affida o ne consente la guida a persona non in possesso della CQC.

Mancato possesso della CQC durante la guida

In caso di impossibilità momentanea momentanea ad esibire la CQC si applica una sanzione pecuniaria.

Decurtazione di Punti dalla CQC

Secondo l'art. 23 del D.lgs. 286/2005, quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la CQC, la decurtazione di punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida. Questo sistema sanzionatorio garantisce che le infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale abbiano conseguenze dirette sulla qualificazione professionale del conducente.



Importante: quando il titolare di una CQC commette la violazione alla guida di un guida di un veicolo in circostanze diverse da quelle descritte (ad esempio, alla esempio, alla guida di un veicolo privato o al di fuori dell'attività professionale), la professionale), la decurtazione di punti interessa solo la patente di guida e non la guida e non la CQC

Quando è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC il verbale di contestazione deve contenere l' indicazione

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A			
B1			
B			
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			



Responsabilità condivisa sanzioni CQC

La legge (art. 196 CDS) estende la responsabilità per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria a proprietari, datori di lavoro di lavoro e chiunque abbia la disponibilità del veicolo, rafforzando il sistema di controllo della qualificazione professionale.



E' importante che l'impresa/datore di lavoro si assicuri che i propri autisti effettuino viaggi su strada con una CQC in corso di validità, al fine di evitare pesanti conseguenze di natura sanzionatoria.

Come si ottiene la CQC

La qualificazione CQC si acquisisce frequentando un **corso di qualificazione** iniziale (ordinario o accelerato) e superando il relativo **esame di idoneità**.

Corso ordinario

280 ore totali

- 260 ore di Teoria
- 20 ore di pratica



Corso accelerato

(con limitazioni nella guida)

140 ore totali

- 130 ore di Teoria
- 10 ore di pratica



Requisiti di accesso

Variano in base all'ente formativo (autoscuola o ente di formazione), all'età del conducente al tipo di patente già posseduta.

Corso integrativo

Per chi possiede già una CQC (merci o persone) e vuole conseguire l'altra tipologia: 70 ore ordinario o 35 ore accelerato.

Come si rinnova la CQC

La patente CQC merci ha una validità di 5 anni e richiede il rinnovo tramite un corso di 35 ore prima della scadenza. La validità della CQC non è correlata alla scadenza della patente di guida; i due documenti possono avere scadenze diverse. Su richiesta del conducente titolare di entrambe le abilitazioni CQC recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi è possibile richiedere l'allineamento delle due date.

Corso di formazione periodica

35 ore di Teoria



Se la CQC è scaduta da più di tre anni è necessario sostenere, un esame di revisione. L'esame di revisione assorbe il corso di formazione periodica.

Dalla data di scadenza della validità e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.